

REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/91⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1991;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b da parte di navi battenti

bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1991.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.